

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING

Provvedimento n. 25339

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 luglio 2014, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Molinari S.p.A., Dist.illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Govi S.r.l., Sogeda S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l. e Gedac S.r.l., attive in Italia nel settore della distribuzione automatica e semiautomatica di alimenti e bevande, volta ad accertare l'esistenza di un'intesa tra le società sopra menzionate, finalizzata a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse, attraverso la ripartizione della clientela, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 23 luglio 2014, presso le sedi delle società Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Sogeda S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l. e Gedac S.r.l. e dell'associazione di categoria CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica);

CONSIDERATO che la documentazione agli atti ha fatto emergere un coordinamento tra le Parti, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE, anche con riferimento ai prezzi dei beni e dei servizi offerti e ai comportamenti da tenere in occasione di gare bandite da soggetti pubblici e privati per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica e semiautomatica. In particolare, è emerso uno scambio sistematico di informazioni tra le Parti volto a coordinare il livello dei prezzi dei beni e dei servizi offerti, anche in occasione dell'aumento dell'IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, disposto dal D.L. n. 63/13 (convertito in legge n. 90/13). Inoltre, numerosi documenti attestano un'attività intensa di coordinamento nella partecipazione alle gare bandite da soggetti pubblici e privati idonea ad alterarne gli esiti;

CONSIDERATO altresì che, dalla documentazione agli atti, sono emersi elementi che consentono di ipotizzare il coinvolgimento nel coordinamento prospettato in avvio, nonché negli ulteriori

profili di concertazione sopra menzionati, anche delle società Supermatic S.p.A., SE.R.I.M. S.r.l. e Sellmat S.r.l.;

CONSIDERATO inoltre che occorre valutare sotto il profilo delle possibili violazioni dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE, anche il ruolo svolto dall'associazione di categoria CONFIDA nel coordinamento degli associati con riferimento alla ripartizione della clientela, ai prezzi dei beni e servizi offerti e al comportamento da tenere in occasione di gare bandite da soggetti pubblici e privati per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica e semiautomatica, in ragione sia della documentazione agli atti, sia del fatto che tutte le società Parti del procedimento risultano iscritte all'associazione e molte esprimono soggetti associativi apicali;

RITENUTO pertanto necessario estendere l'istruttoria anche con riferimento al coordinamento relativo ai prezzi dei beni e dei servizi offerti e ai comportamenti da tenere in occasione di gare bandite da soggetti pubblici e privati per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica e semiautomatica;

RITENUTO, altresì, che occorre estendere l'istruttoria nei confronti delle società Supermatic S.p.A., SE.R.I.M. S.r.l. e Sellmat S.r.l. e dell'associazione di categoria CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione sopra descritti;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento I783, avviato in data 17 luglio 2014, al coordinamento tra le Parti relativo ai prezzi dei beni e dei servizi offerti e ai comportamenti da tenere in occasione di gare bandite da soggetti pubblici e privati per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica e semiautomatica;

b) di estendere soggettivamente il procedimento I783, avviato in data 17 luglio 2014, alle società Supermatic S.p.A., SE.R.I.M. S.r.l. e Sellmat S.r.l. e all'associazione CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione di cui alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
